GRUPPO di PISA
Dibattito aperto sul Diritto e la Giustizia Costituzionale

LA "RADICALE OSCURITÀ" DELLE LEGGI E IL "RIACCENTRAMENTO" DEL GIUDIZIO DI COSTITUZIONALITÀ VOLTO AD ACCERTARLA[*]

ANTONIO RUGGERI[**]

SOMMARIO: 1. L'oscurità del concetto di "*radicale oscurità*" delle leggi e l'aporia di costruzione rilevabile nel trattamento a queste riservato, giudicate affette dal vizio d'*irragionevolezza*, anziché – come sarebbe stato giusto – da quello d'*irrazionalità*, e dunque considerate soggette ad annullamento come se fossero… *esistenti*. – 2. Il linguaggio come punto di riferimento per la qualificazione della oscurità delle leggi, il sostegno al riguardo offerto da *consuetudini culturali di riconoscimento* dei significati o non significati ascrivibili a certi termini, specie per i modi con cui si pongono in mutuo rapporto, i casi di enunciati significanti inesistenti e, tuttavia, bisognosi di essere trattati in modo eguale a quello riservato ai "non enunciati" affetti da oscurità.

1. *L'oscurità del concetto di* "radicale oscurità" *delle leggi e l'aporia di costruzione rilevabile nel trattamento a queste riservato, giudicate affette dal vizio d'*irragionevolezza*, anziché – come sarebbe stato giusto – da quello d'*irrazionalità*, e dunque considerate soggette ad annullamento come se fossero…* esistenti

Malgrado gli sforzi poderosi compiuti da una nutrita schiera di studiosi al fine di fare chiarezza attorno al concetto di "oscurità" delle leggi[1], quest'ultimo seguita ad

[*] Contributo sottoposto a referaggio ai sensi dell'art. 5 del Regolamento della Rivista.

Offro *toto corde* a M. Ainis questo piccolo contributo, di necessità fortemente contratto negli sviluppi argomentativi a motivo dello spazio ristretto concesso per la loro rappresentazione; nulla, tuttavia, ciò toglie ai sentimenti che lo sorreggono e giustificano, in ispecie all'antica e solida amicizia che ci lega, maturata in seno alla Scuola di diritto costituzionale fondata a Messina da Temistocle Martines, comune Maestro, con ciò che essa ha rappresentato per la crescita umana e professionale di quanti vi hanno fatto (e vi fanno) parte.

[**] Professore emerito di Diritto costituzionale. Università degli Studi di Messina.

[1] … causa ed effetto allo stesso tempo di una generale "crisi della legge" dalle origini risalenti e divenuta ormai ingravescente (in tema, di recente e per tutti, A. ARCURI, *La forma delle fonti. La problematica del potere normativo nello Stato membro dell'Unione europea*, Bologna, 2024).

essere… *oscuro*[2] e "misteriosi" appaiono essere gli atti cui esso si riferisce[3]. Si fatica, in particolare, a stabilire dove passa la linea di confine tra ciò che – a dirla con la Corte[4] – è "radicalmente" oscuro e ciò che, invece, non lo è o, diciamo meglio, lo è in minore misura. Eppure, proprio qui – come si tenterà di mostrare – è il *punctum crucis* della questione ora nuovamente discussa.

In realtà, l'avverbio che qualifica siffatta forma d'invalidità (come si preciserà a momenti, per dirla con un'accreditata dottrina[5], *in senso forte*) dovrebbe considerarsi ridondante. Un enunciato linguistico, infatti, o è oscuro oppure non lo è: immaginare che si diano "gradi" diversi, per intensità, di oscurità è cosa priva di senso: esattamente come lo è, ad es., l'avverbio "severamente" che connota il divieto di calpestare le aiuole; cionondimeno, volendo qui fare riferimento al pensiero della Corte, utilizzerò anch'io il linguaggio da questa preferito per rappresentare la peculiare condizione in cui versano alcune leggi. Ma, che differenza c'è tra l'essere e il non essere oscuro e, soprattutto, cosa consegue al relativo accertamento e chi è abilitato a farvi luogo?

La particolare, vigorosa sottolineatura della oscurità di taluni enunciati, inespressivi di "disposizioni" in senso stretto siccome appunto in sé e per sé non significanti[6], equivale a connotare – come si diceva – la loro invalidità come "*forte*", causa cioè in buona sostanza di nullità-inesistenza[7], non già di mera annullabilità, conseguente al riscontro di invalidità *in senso debole*, in applicazione dei canoni processuali allo scopo stabiliti e, trattandosi di leggi o di atti a queste equipollenti, fatti valere dalla Consulta[8]. E, invero, è singolare che questa risalente bipartizione dei vizi degli atti giuridici in genere e delle leggi in ispecie non sia stata tenuta in conto, in ispecie da Corte cost. n. 110 del 2023, traendosi dunque dalla previa qualifica data alla fonte giudicata le dovute, lineari conseguenze. È, infatti, di tutta evidenza che di un atto che contenga una "non-disposizione", da cui risulti impossibile desumere un qualsivoglia significato, non è dato neppure di stabilire se sia o no incompatibile con la Costituzione; e, d'altro canto, non potendosene fare alcun uso, neppure potrebbe essere

[2] Acuti rilievi al riguardo negli studi di M. AINIS, in ispecie nel suo *La legge oscura. Come e perché non funziona*, Bari-Roma, 2010.

[3] *Il mistero delle leggi* è il titolo di una riflessione di recente consegnataci da T.E. FROSINI che può vedersi in *Rivista AIC*, 3/2024, 1 ss.

[4] Part. nella discussa (e discutibile) sent. n. 110 del 2023, cui si farà a momenti richiamo.

[5] Il riferimento è, ovviamente, a R. GUASTINI, che ne ha ripetutamente trattato (ad es., nel suo *Dalle fonti alle norme*, Torino 1992, 207 ss.).

[6] Mi rifaccio – come si vede – a termini e concetti divenuti di comune dominio specie dopo le magistrali ricostruzioni teoriche di V. Crisafulli, cui nondimeno non sono stati da taluno risparmiati rilievi anche di non poco conto.

[7] Così, in relazione al caso di cui a Corte cost. n. 110 del 2023, sopra cit., G.U. RESCIGNO, *Se una legge è radicalmente oscura. (Annotazioni suggerite dalla sentenza costituzionale n. 110/2023)*, in *Quaderni costituzionali*, 4/2023, 882, che nondimeno, diversamente da quanto qui si sostiene, ragiona d'irragionevolezza (e non già d'irrazionalità) della legge oscura.

[8] Sugli utilizzi, per vero non sempre lineari, fatti dal giudice costituzionale dei canoni che reggono i giudizi sulle leggi, in ispecie quelli in via incidentale, indicazioni possono, volendo, aversi dal mio *La Corte costituzionale e il processo incidentale, tra* regole *e* regolarità, in *Quaderni costituzionali*, 2/2022, 325 ss.

sollevata una questione di legittimità costituzionale che l'abbia ad oggetto, per palese carenza di rilevanza[9].

Si è fatto da alcuni notare che il vizio si ha ugualmente, risultando lesi alcuni valori fondamentali, ancorché inespressi, a partire da quello della certezza del diritto[10], del quale può considerarsi filiazione diretta il diritto a non subire odiose discriminazioni suscettibili di conseguire al carattere oscuro del precetto legislativo[11], cui può quindi aggiungersi il diritto alla difesa in giudizio delle situazioni soggettive vulnerate dall'oscurità, nonché il dovere di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione e delle leggi[12]. Più ancora (e riassuntivamente) potrebbe considerarsi incisa la naturale ed indisponibile vocazione di ogni atto produttivo di norme a fare ed incessantemente rinnovare il "sistema"[13]. I disposti incomprensibili portano infatti all'effetto della sfilacciatura del tessuto normativo di cui si compone l'ordinamento, pregiudicando, in misura ora più ed ora meno rilevante, l'attitudine di quest'ultimo a trasmettersi integro nel tempo.

Ora, è questo – se ci si pensa – un esito *quodammodo* paradossale. Un enunciato normativo al quale non si riesca ad attribuire alcun significato è un… *non enunciato*, non potendosene trarre alcuna norma[14]. Proprio per ciò – si dice –, sarebbe dunque contrario a Costituzione: una qualifica, questa, che, però, a rigore richiederebbe il raffronto tra più… *significati* desunti, rispettivamente, dal disposto-parametro e dal disposto-oggetto. In realtà, più che *incostituzionale*, nella sua ristretta e propria accezione, l'enunciato in parola sarebbe da qualificare, con un'avveduta dottrina[15], come *anticostituzionale*: condizione, questa, assimilabile nel trattamento a quella che è appunto propria dei disposti nulli-inesistenti.

---

[9] Cfr. M. AINIS, *La legge oscura*, cit., 114 ss., cui si rifà anche N. FERRACUTI, *Le leggi-labirinto e la crisi della certezza del diritto*, in *Consulta OnLine*, 1/2024, 95.

[10] Così, tra gli altri, M. MILANESI, *L'incostituzionalità delle «disposizioni irrimediabilmente oscure». Riflessioni a margine di Corte cost., sent. n. 110/2023*, in *Consulta OnLine*, 2/2023, spec. 730 ss., e, nella stessa *Rivista*, S. SCAGLIARINI, *La Corte e la tecnica legislativa*, 3/2023, 837 ss., e A. BONOMI, *La forma è sostanza: quando una legge è irrimediabilmente oscura e come tale incostituzionale?*, in *Giurisprudenza Costituzionale*, 1/2024,166 ss., ed *ivi* altri riferimenti.

[11] Ogni medaglia ha, nondimeno, il suo rovescio; ed è pure da mettere in conto che dall'oscurità possano discendere indebiti vantaggi, ancora una volta non giustificati in nome dell'eguaglianza [del diritto di cui si fa ora parola nel testo ha specificamente discorso C. DI MARTINO, *Il diritto costituzionale alla «non radicale inintelligibilità» delle disposizioni*, in *Consulta OnLine*, 3/2023, 960 ss.].

[12] Ancora S. SCAGLIARINI, *La Corte e la tecnica legislativa*, cit., 839. Un esplicito riferimento al diritto di difesa è anche in Corte cost. n. 110 del 2023.

[13] Ha sollecitato, con opportuni rilievi, a fermare l'attenzione sul punto P. COSTANZO, *Ancora un (notevole) avanzamento nella giustiziabilità del* drafting *legislativo (osservazioni minime a prima lettura di Corte cost. n. 110/2023)*, in *Consulta Online*, 2/2023, 461 ss.

[14] Non ha, dunque, carattere normativo malgrado si trovi racchiuso dentro un atto-fonte, siccome venuto alla luce – in tesi – nel pieno rispetto delle procedure al riguardo stabilite. Ovviamente, non può escludersi che in capo allo stesso atto si cumulino due cause di inesistenza, tanto per l'aspetto formale quanto per quello sostanziale, così come è da mettere in conto che si abbia inesistenza solo per il primo aspetto, nel senso che possano estrarsene i significati, tuttavia ugualmente privi dell'attributo della normatività, riscontrabile unicamente laddove esista la fonte *ut sic*. Di tutto ciò, nondimeno, non giova qui dire.

[15] A. SPADARO, *Limiti del giudizio costituzionale in via incidentale e ruolo dei giudici*, Napoli, 1990, 262 ss.

Ora, ciò che non esiste è passibile unicamente di essere accertato come tale, non già però di essere sanzionato al pari di ciò che esiste ed ha un significato giudicato incompatibile con la Carta costituzionale. Insomma, la soluzione più lineare, congrua con la previa qualifica data al disposto (… non disposto) impugnato appare essere quella della inammissibilità, anzi della *manifesta inammissibilità*, della questione di legittimità costituzionale che l'abbia ad oggetto, al pari di ciò che, ad es., si ha laddove sia impugnato un atto privo di forza di legge ovvero si lamenti la violazione di un parametro che non risulta, in modo diretto o indiretto, di rango costituzionale o, come che sia, a questo *quodammodo* assimilabile[16]. Non si è, dunque, in presenza di un vizio d'*irragionevolezza* – come invece, sia pure con qualche oscillazione[17], ritiene la Corte[18] e, sulla scia, una nutrita schiera di studiosi[19] – bensì di uno di *irrazionalità*.

Si capisce, per vero, da un certo punto di vista, il rilievo fatto da quanti hanno evidenziato l'utilità discendente dal riscontro della "radicale" invalidità dell'atto ad opera del giudice costituzionale, a motivo delle certezze operative che le pronunzie ablative del giudice costituzionale sono in grado di offrire per il fatto stesso di spiegare effetti *erga omnes*. Eppure, anche un siffatto argomentare non appare in tutto persuasivo, per plurime ragioni.

In primo luogo, esso infatti evoca in campo l'annosa questione se sia preferibile il sindacato accentrato di costituzionalità sulle leggi rispetto a quello diffuso; e non si dimentichi che essa è tornata a riproporsi, sia pure in relazione ad una peculiare specie di antinomie (tra norme interne e norme eurounitarie *self-executing*), con riguardo alle quali si è parimenti registrata – come si sa –, specie con la sent. n. 269 del 2017, la tendenza al "riaccentramento" del giudizio avutasi per i casi di "radicale oscurità", dei quali qui si discorre.

Ebbene, per un verso, è da tener fermo che, in non pochi casi, può dimostrarsi senz'altro preferibile la tempestività dell'intervento riparatore del giudice comune, foriero esso pure di certezza del diritto, nella sua più saliente e qualificante espressione, quale cioè si ha grazie alla sua conversione in *certezza dei diritti costituzionali*, vale a dire nella effettività della loro tutela laddove siano vulnerati da norme interne incompatibili con norme sovranazionali. Per un altro verso, non si trascuri la circostanza per cui la stessa Corte costituzionale, negli sviluppi successivi della propria, sofferta (e, a mia opinione, non in tutto lineare) giurisprudenza in tema di doppia pregiudizialità, si

[16] Si pensi, ad es., alla violazione di fonte interposta che, in sé e per sé, non possiede rango costituzionale pur essendo, a conti fatti, protetta con il medesimo meccanismo utilizzato a garanzia dei disposti costituzionali, con effetti in buona sostanza non dissimili nei due casi.

[17] … prontamente rilevata dalla più avveduta dottrina (v., part., T.F. GIUPPONI, *La legge "chiaramente oscura" e il giudizio di legittimità costituzionale, tra ragionevolezza e certezza del diritto*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 3/2023, 1232 ss., spec. 1240 ss.).

[18] Ancora sent. n. 110 del 2023, sopra cit.

[19] Riferimenti in G. DONATO, C. LOTTA, *L'irragionevolezza della «radicale oscurità» legislativa: un nuovo percorso per la Corte costituzionale? Nota a C. cost. n. 110 del 2023*, in *Rassegna parlamentare*, 1/2023, 165 ss., e F. DAL CANTO, *La qualità della normazione e i suoi custodi*, in M. CAVINO, L. CONTE (a cura di), *La tecnica normativa tra legislazione e giudici*, Napoli, 2014, 88, a cui opinione "se la norma è irrimediabilmente incomprensibile sarà sempre irrimediabilmente irragionevole". Riserve a riguardo del ricorso al concetto, peraltro sommamente sfuggente, di ragionevolezza ha, tra gli altri, manifestato M. MILANESI, *L'incostituzionalità delle «disposizioni irrimediabilmente oscure». Riflessioni a margine di Corte cost., sent. n. 110/2023*, cit.

è rimessa al giudice comune in ordine alla precedenza da accordare all'una questione pregiudiziale rispetto all'altra. Ancora di recente, poi, con la sent. n. 100 del 2024, parrebbe aver fatto un ulteriore passo in avanti lungo la via che porta ad accordare la priorità alla pregiudiziale eurounitaria, senza dunque nutrire più timore alcuno per il supposto pregiudizio che se ne potrebbe avere per la certezza del diritto[20].

In secondo luogo (e in svolgimento delle notazioni appena esposte), sono da tener presenti i risvolti istituzionali connessi alla tecnica decisoria adottata: si tratti di ripianare le antinomie tra norme appartenenti a diversi ordinamenti, come nell'esempio appena fatto, ovvero puramente e semplicemente di rilevare la "radicale oscurità" di un enunciato. Far passare, infatti, per "*irragionevole*" ciò che, in realtà, per esplicito riconoscimento di chi ne dà la qualifica, è *irrazionale* equivale a confondere situazioni che richiedono di essere, ad ogni buon conto, tenute distinte. Comune ai due casi – come si è venuti dicendo – è la tendenza al "riaccentramento" del sindacato, di cui peraltro si hanno – com'è noto – ulteriori, probanti testimonianze[21]. Qui, forse, l'effetto è di ancora maggiore rilievo, dal momento che il "riaccentramento" in parola priva non soltanto i giudici comuni del potere-dovere di accertamento della inesistenza dell'atto

[20] Maggiori ragguagli sul punto, se si vuole, nel mio *A riguardo di talune rilevanti precisazioni fatte dalla Consulta in tema di "doppia pregiudizialità" (a prima lettura di Corte cost. n. 100 del 2024)*, in *Consulta OnLine*, 2/2024, 667 ss.

[21] Indicazioni, tra gli altri, in D. TEGA, *La Corte nel contesto. Percorsi di* ri-accentramento *della giustizia costituzionale in Italia*, Bologna 2020; AA.VV., *Il sistema "accentrato" di costituzionalità*, in G. CAMPANELLI, G. FAMIGLIETTI, R. ROMBOLI (a cura di), *Atti del Seminario di Pisa – 25 ottobre 2019*, Napoli, 2020; E. MALFATTI, *La tendenza a un nuovo accentramento*, in AA.VV (a cura di), *Rileggendo gli Aggiornamenti in tema di processo costituzionale (1987-2019). A Roberto Romboli dai suoi allievi*, Torino, 2020, 243 ss.; pure *ivi*, G. CAMPANELLI - A. LO CALZO, *La Corte e i rapporti tra diritto interno e diritto sovranazionale*, 328 ss.; R. MASTROIANNI, *Sui rapporti tra Carte e Corti: nuovi sviluppi nella ricerca di un sistema rapido ed efficace di tutela dei diritti fondamentali*, in *European Papers*, 19 giugno 2020, 1 ss.; C. PADULA, *Le "spinte centripete" nel giudizio incidentale di costituzionalità*, in *Questione giustizia*, 4/2020, spec. 62 ss.; nella stessa *Rivista*, E. LAMARQUE, *I poteri del giudice comune nel rapporto con la Corte costituzionale e le Corti europee*, 89 ss., della quale v., inoltre, *Corte costituzionale e giudici nell'Italia repubblicana. Nuova stagione, altri episodi*, Napoli, 2021; M. LOSANA, *Tutela dei diritti fondamentali e (in)stabilità delle regole processuali*, in *Quaderni cosituzionali.*, 2/2020, 305 ss.; G. MONACO, *La Corte costituzionale ridisegna il proprio ruolo nella tutela dei diritti fondamentali, tra Carta di Nizza, CEDU e Carta sociale europea*, in *Rivista AIC*, 3/2020, 146 ss.; A.O. COZZI, *Sindacato accentrato di costituzionalità e contributo alla normatività della Carta europea dei diritti fondamentali a vent'anni dalla sua proclamazione*, in *Diritto pubblico*, 3/2020, 659 ss.; C. CARUSO - F. MEDICO - A. MORRONE (a cura di) Granital revisited*? L'integrazione europea attraverso il diritto giurisprudenziale*, Bologna, 2020; AA.VV., *Un riaccentramento del giudizio costituzionale? I nuovi spazi del giudice delle leggi, tra Corti europee e giudici comuni*, in *Federalismi.it*, 3/2021, 27 gennaio 2021; L. PESOLE, *La Corte costituzionale oggi, tra apertura e interventismo giurisprudenziale*, in *Federalismi.it*, 12/2021, 224 ss.; S. BARBARESCHI, *Corte costituzionale e certezza dei diritti. Tendenze nomofilattiche del giudizio sulle leggi*, Napoli 2022, 171 ss.; M. MASSA, *Minimalismo giudiziario. L'opzione per la moderazione nella giurisprudenza costituzionale*, Milano 2023, 214 ss.; A. GIUBILEI, *Discrezionalità legislativa e garanzia della Costituzione. Omissioni e inerzia del legislatore dinanzi alla Corte costituzionale*, Napoli 2023; P. CARNEVALE, *Tre variazioni sul tema dei rapporti Corte costituzionale-legislatore rappresentativo*, in *Nomos*, 3/2023, 1 ss.; notazioni di vario segno, poi, in più contributi al convegno di Como del 26 e 27 maggio 2023, G. GRASSO, A. STEVANATO (a cura di), *I 70 anni della legge n. i87 del 1953: l'occasione per un "bilancio" sul processo costituzionale*, Napoli, 2024, e, da ultimo, in G. VASINO, *Sindacato di costituzionalità e discrezionalità del legislatore. Tutela sostanziale dei diritti e tecniche decisorie*, Torino 2024, nonché, se si vuole, nei miei *Il giudice e la "doppia pregiudizialità": istruzioni per l'uso*, in *Federalismi.it*, 6/2021, 211 ss., e *La giustizia costituzionale in navigazione verso l'ignoto*, in *Diritti comparati*, 2/2022, 557 ss.

contenente una "non disposizione" bensì anche l'amministrazione e i singoli, vale a dire chiunque si faccia questione della sua applicazione.

Singolare, peraltro, risulta essere la circostanza per cui, malgrado il carattere vistoso del vizio d'invalidità (*in senso forte*) che colpisce gli atti legislativi contenenti formule dall'oscuro significato, lo stesso non sia molte volte rilevato dal Presidente della Repubblica in sede di promulgazione[22]. Come si vede, dovrebbero qui invertirsi, perlomeno secondo modello (per come ai miei occhi appare), i ruoli dei due massimi garanti del sistema: farsi da parte la Corte ed entrare in campo, in via preventiva, il Capo dello Stato. Di contro, si ha proprio l'inverso, restando quest'ultimo silente dietro le quinte e portandosi in primo piano sulla scena la prima.

Non va, ad ogni buon conto, trascurata la circostanza per cui sono gli stessi giudici comuni a rinunziare ad esercitare il *munus* loro spettante, sollecitando la Corte ad annullare ciò che, però, non è in sé annullabile, proprio perché *non esiste*.

2. *Il linguaggio come punto di riferimento per la qualificazione della oscurità delle leggi, il sostegno al riguardo offerto da* consuetudini culturali di riconoscimento *dei significati o non significati ascrivibili a certi termini, specie per i modi con cui si pongono in mutuo rapporto, i casi di enunciati significanti inesistenti e, tuttavia, bisognosi di essere trattati in modo eguale a quello riservato ai "non enunciati" affetti da oscurità*

In astratto, non può escludersi che, così come ad un enunciato può essere riconosciuta pluralità di sensi, persino da parte di uno stesso operatore nel tempo e – si presume – in relazione a mutamenti di contesto[23], parimenti non si può *a priori* scartare l'idea di un diverso apprezzamento della "radicale oscurità" di un enunciato, da taluno riconosciuta e da altri negata, tanto più poi se si ammette – come devesi – l'esistenza di una zona grigia in cui non è agevole stabilire se, in una congiuntura data, si sia in presenza di un disposto il cui significato risulti di problematico accertamento ovvero di un "non disposto", nel senso sopra precisato. L'opinabilità delle interpretazioni è, d'altronde, come si sa, un dato consustanziale alla pratica giuridica pressocché in ogni sua espressione. È pur vero, tuttavia, che, ferma restando la mutevolezza degli esiti interpretativi, non poche volte finiscono poi con il formarsi ed il consolidarsi talune ascrizioni di senso che si fanno – come suol dirsi – "diritto vivente", nondimeno esse pure soggette a mutamenti di vario segno ed a forme varie di rilievo nel corso delle vicende processuali[24].

---

[22] In tema, di recente, A, BONOMI, *La forma è sostanza: quando una legge è irrimediabilmente oscura e come tale incostituzionale?*, cit., 173 ss.

[23] … o, per dir meglio, di "situazione normativa", quale risultante da un *mix* di materiali normativi e fattuali specificamente rilevanti in sede di qualificazione della validità dell'oggetto dei giudizi di costituzionalità (su di che, v., volendo, A. RUGGERI - A. SPADARO, *Lineamenti di giustizia costituzionale*[7], Torino, 2022, 105 ss.).

[24] Con specifico riguardo ai giudizi sulle leggi in via incidentale, indicazioni di recente in B. SBORO, *Il «diritto vivente» nel giudizio incidentale. Indagine sulla più recente giurisprudenza costituzionale (2017-2022)*, in *Quaderni costituzionali*, 2/2023, 381 ss.; v., inoltre, i contributi su *A che punto è la dottrina del*

Ad ogni buon conto, la divergenza delle ricostruzioni semantiche tende significativamente a ridursi fino, in buona sostanza, a dissolversi del tutto laddove si sia in presenza di formule di linguaggio incomprensibili, "radicalmente oscure" appunto. È chiaro che ogni operatore deve assumersi la responsabilità delle qualificazioni che dà e delle conseguenti decisioni adottate. Il linguaggio, nondimeno, si offre pur sempre quale punto di riferimento cui far capo in occasione dei riscontri di volta in volta effettuati; ed i significati convenzionalmente attribuiti in un determinato contesto sociale a certi termini ed alle forme delle loro interconnessioni risultano dotati di una considerevole stabilità, a motivo del radicamento di cui dispongono nel tessuto sociale e nella pratica giuridica (e non)[25].

Se ne ha che il punto naturale di riferimento in sede di riscontro della oscurità di un (*non*) enunciato è dato da quelle che a me piace chiamare le *consuetudini culturali di riconoscimento* dei significati (o, appunto, dei non significati) di certi termini, per i modi con cui si compongono in espressioni linguistiche idonee a consentire la comunicazione intersoggettiva. Il riferimento al carattere consuetudinario della ascrizione di significato torna prezioso al fine della contrazione dell'area materiale in cui possono prendere forma plurimi esiti interpretativi, fino appunto – come si diceva – al suo sostanziale azzeramento. La soggettività degli esiti in parola, in via di principio pur sempre predicabile, si converte dunque nel suo opposto, vale a dire nella oggettività della qualificazione, laddove sia universalmente riconosciuto in seno ad un dato contesto sociale che certi termini, ancorché individualmente significanti, messi assieme risultino privi di senso alcuno.

Se le cose stanno così come sono qui viste, non regge – a mia opinione, di tutta evidenza – l'argomento "forte" usualmente addotto a sostegno dell'accentramento del sindacato in ordine al riscontro della nullità-inesistenza delle leggi dovuta ad oscurità, col richiamo – come si è veduto – al valore della certezza del diritto quale può essere garantito nel modo migliore (per taluno, esclusivamente) dal sindacato stesso. Il riferimento alla certezza ha, infatti, senso, pur con le riserve e le precisazioni dietro fatte, laddove si sia in presenza di enunciati normativi, nella loro ristretta e propria accezione, suscettibili cioè di tradursi in norme nella pratica giuridica e per le sue esigenze: norme che, potendo appunto essere le più varie, sono (*rectius*, *sarebbero*[26])

---

diritto vivente?, in *Giurisprudenza costituzionale*, 6/2023, 2807 ss. e, con specifico riguardo alla Costituzione vivente, L. DELLI PRISCOLI (a cura di), *La Costituzione vivente*, Milano, 2023, nonché, se si vuole, il mio *Note introduttive ad uno studio dei rapporti tra Costituzione vigente e Costituzione vivente*, in *Diritti fondamentali*, 1/2024, 385 ss.

[25] Con specifico riguardo ai rapporti tra linguaggio comune e linguaggio costituzionale, v., tra gli altri, B. BARBISAN, *La più bella del mondo? Leggibilità e concretezza della Costituzione italiana*, in *Rivista AIC*, 2/2022, 142 ss., e, nella stessa *Rivista*, J. VISCONTI, *La lingua della Costituzione tra lessico e testualità*, 3/2022, 110 ss.; inoltre, i contributi al convegno AIC svoltosi a Messina e Taormina dal 27 al 29 ottobre 2022, su *Lingua linguaggi diritti*, Napoli, 2023. Nella dottrina anteriore, v., almeno, G. SILVESTRI, *Linguaggio della Costituzione e linguaggio giuridico: un rapporto complesso*, in *Quaderni costituzionali*, 2/1989, 229 ss.; M. DOGLIANI, *Diritto costituzionale e scrittura*, in *Ars interpretandi*, 1997, 103 ss., e P. CARETTI e R. ROMBOLI (a cura di), *La lingua dei giuristi*, Pisa, 2016.

[26] … sempre che si superino i rilievi qui affacciati a riguardo del pregio della immediatezza della tutela per mano dei giudici comuni (e degli altri operatori) laddove si considerino abilitati a "non applicare", al ricorrere di talune circostanze, talune norme (nel caso nostro, come si è venuti dicendo, in realtà… *non norme*).

ancora meglio qualificabili in ordine alla loro validità/invalidità se consegnate in mano ad un solo operatore, particolarmente attrezzato allo scopo, qual è la Corte.

Non è questo, però, il nostro caso. Che bisogno c'è, infatti, di chiamare in campo il giudice costituzionale dal momento che la "radicale oscurità" di un (*non*) enunciato è prontamente rilevabile non soltanto da altri operatori particolarmente qualificati, quali sono i giudici comuni, ma da chiunque abbia familiarità con il linguaggio in uso in una certa comunità?

D'altro canto, quando il vizio è vistoso, macroscopico, proprio per il carattere oscuro dell'enunciato che ne è affetto, può (e deve) essere prontamente rimosso, non soccorrendo al riguardo i tempi e i modi di esercizio della giurisdizione costituzionale che hanno pur sempre un costo in talune congiunture insopportabile.

Quest'esito è, a mia opinione, generalizzabile, potendo (e dovendo) essere considerato valevole per ogni specie di nullità-inesistenza che, oltre ogni ragionevole dubbio, sia *ictu oculi* riconoscibile in capo a taluni enunciati, pur se provvisti di senso; e ad uguale (e, forse, maggior) titolo può (e deve) valere per quelli "radicalmente oscuri".

Ho memoria di alcuni esempi volutamente eclatanti che ero solito fare ai miei studenti a lezione a sostegno di quest'assunto, immaginandomi testi di legge chiaramente assurdi la cui nullità-inesistenza credo che da nessuno possa essere revocata in dubbio, quale quello che stabilisse l'immediata uccisione di una persona appena venuta alla luce se di un certo sesso o discendente da genitori appartenenti ad un certo credo religioso o l'altro che prevedesse abnormi divieti idonei a tradursi in macroscopiche violazioni del principio di eguaglianza (e, prima ancora, della dignità), non dando modo a persone di un certo sesso o di una certa condizione sociale di disporre del diritto di voto o di accedere a certe cariche pubbliche, e via dicendo.

Particolarmente vistoso il primo degli esempi sopra fatti. Non vedo francamente chi possa patrocinare anche per il caso in questione (o altri a questo variamente assimilabili) la necessità di tenere fermo il sindacato accentrato di costituzionalità, con i tempi e i modi che gli sono propri. Dovremo forse immolare non poche vite umane sull'altare di un canone assunto come generalmente valevole e non derogabile in alcun caso? E che differenza c'è tra l'esempio appena fatto e quello che sia calpestata la dignità della persona o puramente e semplicemente ignorati alcuni diritti fondamentali?

Di contro, c'è – a me pare – il dovere su chiunque gravante di mettere con disprezzo e risolutamente da canto (*non*) disposizioni siffatte palesemente incompatibili con la Carta, i suoi valori, le regole stabilite per darvi svolgimento.

Si dirà che gli esempi sopra fatti sono volutamente esasperati o, come suol dirsi, di scuola. E sia. Purtroppo, però, la storia ci consegna numerose, note esperienze, dolorosamente vissute sulla pelle dei nostri padri, che – ahimè – di scuola non sono di certo state. Proprio, anzi, quando la guardia si abbassa, si fa particolarmente incombente il rischio della involuzione ordinamentale e del degrado sociale. Teniamoceli, dunque, stretti questi casi di scuola e non dimentichiamo mai il monito in essi racchiuso perché ciò che è stato non abbia più a ripetersi.

Gli esempi sopra fatti, poi, sono altamente istruttivi anche sotto un profilo di diretto interesse per lo studio che si va ora facendo; ed attestano *per tabulas* che

situazioni pure assai diverse, quali quelle che si hanno, rispettivamente, in presenza di enunciati "radicalmente oscuri" e di enunciati chiari (ed anzi chiarissimi) ma abnormi, portano ad esiti ricostruttivi non diversi, risolvendosi comunque nel carattere "*anticostituzionale*" – come lo si è dietro chiamato – degli enunciati stessi, che quindi, a motivo della loro nullità-inesistenza, richiedono di essere riconosciuti come tali da chiunque li incontri nel corso delle proprie esperienze di vita, segnatamente dai giudici comuni.

Ancora una volta, il carattere abnorme, nel senso sopra rilevato, di certi enunciati rimanda, in ordine al suo riscontro senza soverchie incertezze e divergenze, a *consuetudini culturali di riconoscimento* radicate nel corpo sociale, che perciò richiedono unicamente di essere portate ad emersione e tradotte nei conseguenti provvedimenti giuridici idonei a farle valere.

Va, nondimeno, riconosciuto che, mentre la nullità-inesistenza dovuta ad oscurità di precetto normativo è immediatamente visibile alla luce delle indicazioni venute dal linguaggio utilizzato in un certo contesto sociale, l'inesistenza che è propria di taluni enunciati significanti può talora essere confusa con forme meno gravi, radicali, di vizio, comportanti una *invalidità in senso debole* degli atti che ne sono colpiti, come tale bisognosa di essere in ultima istanza riconosciuta e sanzionata con l'annullamento da parte del giudice delle leggi. Si tratta, quindi, di vedere quale indirizzo, in relazione ad un enunciato dato che parrebbe disporsi al confine tra nullità ed annullabilità, finirà poi con l'affermarsi nella pratica giuridica.

Un'ulteriore notazione va, poi, fatta in relazione alle esperienze qui poste rapidamente a raffronto; ed è che, diversamente dagli enunciati (*non enunciati*) "radicalmente oscuri", che – come si è venuti dicendo – appaiono essere *irrazionali*, quelli significanti "anticostituzionali" non possono a rigore considerarsi parimenti irrazionali, salvo a caricare il termine di un'accezione assiologicamente pregnante. Forse, sarebbe meglio dire che sono essi pure affetti dal vizio d'*irragionevolezza*, inteso però – come si è veduto – in senso forte. Non assegno, nondimeno, alla questione un particolare significato, importandomi solo mettere in chiaro qual è il regime proprio di ciascuna delle specie di vizio qui succintamente indagata.